



**CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE
ALL RISKS**

La presente polizza è stipulata tra

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Palazzo Medici Riccardi – Via Cavour n. 1
50129 FIRENZE
Partita IVA / C.F. 01709770489

e

<u>Società Assicuratrice</u>

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	28/10/2016
Alle ore 24.00 del :	30/06/2018

Con cadenza dei periodi di assicurazione
come stabilito all'Art. 2 delle
Condizioni Generali di Assicurazione

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
Si precisa che nel caso in cui le disposizioni normative di riordino del sistema delle Province, come previsto dalla Legge
56/2014, od altre successive disposizioni in materia,
prevedessero lo scioglimento delle Province o la modifica sostanziale
delle attuali competenze, la Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 60
gg. mediante racc. a/r. ed il premio pagato e non goduto verrà
rimborsato dalla Compagnia al netto delle imposte governative

**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
CAPITOLATO TECNICO PER L'ASSICURAZIONE ALL RISKS**

INDICE

DEFINIZIONI [DEF]	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	7
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	7
Art. 1 <i>Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta</i>	7
Art. 2 <i>Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione</i>	7
Art. 3 <i>Pagamenti per variazioni con incasso di Premio</i>	8
Art. 4 <i>Gestione della Polizza</i>	8
Art. 5 <i>Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione</i>	9
Art. 6 <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Rischio - Buona fede - Diminuzione del Rischio</i>	9
Art. 7 <i>Interpretazione della Polizza</i>	9
Art. 8 <i>Assicurazione presso diversi Assicuratori</i>	10
Art. 9 <i>Ispezione dei beni assicurati</i>	10
Art. 10 <i>Limite massimo d'indennizzo</i>	10
Art. 11 <i>Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza</i>	10
Art. 12 <i>Oneri fiscali</i>	10
Art. 13 <i>Foro competente</i>	10
Art. 14 <i>Rinvio alle norme di legge</i>	10
Art. 15 <i>Trattamento dei dati</i>	11
Art. 16 <i>Tracciabilità dei pagamenti</i>	11
Art. 17 <i>Coassicurazione e Delega</i>	11
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	11
Art. 18 <i>Obblighi del contraente – Denuncia del sinistro</i>	11
Art. 19 <i>Procedura per la valutazione del danno e delle perdite</i>	12
Art. 20 <i>Mandato dei periti – Operazioni peritali</i>	12
Art. 21 <i>Proseguo attività senza perizia</i>	13
Art. 22 <i>Liquidazione per partite separate</i>	13
Art. 23 <i>Valore dei Beni Immobili e Mobili e determinazione del Danno</i>	13
Art. 24 <i>Valore dei Beni Immobili di particolare valore storico e artistico e determinazione del Danno</i>	14
Art. 25 <i>Differenziale storico artistico</i>	15
Art. 26 <i>Determinazione del Danno per i Valori</i>	15
Art. 27 <i>Valore assicurabile e Determinazione dell'ammontare del danno per i Beni Elettronici</i>	15
Art. 28 <i>Determinazione del danno per i supporti dati</i>	17
Art. 29 <i>Assicurazione parziale</i>	17
Art. 30 <i>Pagamento dell'Indennizzo ed anticipi</i>	17
Art. 31 <i>Rinuncia al diritto di rivalsa</i>	18
Art. 32 <i>Recesso in caso di Sinistro</i>	18
Art. 33 <i>Rendicontazione sinistri</i>	18
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]	19
BENI ASSICURATI [BA]	19
BENI IMMOBILI	20
CONTENUTO:	20
A) BENI MOBILI	20

B) BENI ELETTRONICI.....	20
C) BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE.....	20
D) SUPPORTI DATI	21
SOMME ASSICURATE.....	21
CONTEGGIO DEL PREMIO.....	21
AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO	22
FORMA DELLA COPERTURA	23
RISCHI INDENNIZZABILI [RI].....	23
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione All Risks	23
1.1 Guasti.....	23
1.2 Spese necessarie per demolire,.....	23
1.3 Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione	24
1.4 Spese sostenute per la ricerca e la riparazione - acqua condotta	24
1.5 Costi per il collaudo.....	24
1.6 Oneri di urbanizzazione	24
1.7 Spese per onorari.....	25
1.8 Costi di ricostruzione degli archivi non informatici	25
1.9 Supporti Dati e ricostruzione Dati.....	25
1.10 Somme dovute a terzi (Ricorso Terzi).....	25
1.11 Maggiori costi e Perdita pigioni.....	26
Art. 2 Furto , Rapina, Estorsione e scippo	27
ESCLUSIONI [E].....	30
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]	33
Art. 1 Terremoto	33
Art. 2 Inondazioni Alluvioni Allagamenti	33
Art. 3 Eventi atmosferici	33
Art. 4 Grandine (su fragili)	34
Art. 5 Sovraccarico neve	34
Art. 6 Gelo e Ghiaccio	34
Art. 7 Eventi socio politici	35
Art. 8 Terrorismo Sabotaggio.....	35
Art. 9 Collasso Strutturale	35
Art. 10 Fenomeno Elettrico	35
Art. 11 Beni in Refrigerazione	36
Art. 12 <u>CEDIMENTO, FRANAMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO</u>	36
CONDIZIONI PARTICOLARI [CP].....	37
Art. 1 Operatività dell'Assicurazione	37
Art. 2 Deroga all' assicurazione parziale.....	37
Art. 3 Precisazione Beni Elettronici, Beni Elettronici ad Impiego Mobile e Supporti Dati.....	37
Art. 4 Precisazione Occupazione Non Militare.....	37
Art. 5 Precisazione Beni Immobili vuoti ed inoccupati.....	37
Art. 6 Precisazione Discariche, Smaltimento Rifiuti ed Inceneritore ed Energy.....	37
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]	39

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	L' Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite di Indennizzo	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Somma Assicurata	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

Primo Rischio Assoluto	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Fenomeno Elettrico	L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma
Archivi non informatici	A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm
Inondazione ed Alluvione	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
Allagamento	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua diversi da inondazioni e/o alluvioni
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, compresi i dati contenuti su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.-
Programmi in licenza d'uso	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso
Archivi informatici	Insieme di dati memorizzati su supporti intercambiabili e fissi
Guasti cagionati dai ladri	I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli
Mezzi di custodia	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate
Oggetti d'arte	A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali , a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità

bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche

Valori

A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

Preziosi

A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura)

Portavalori

Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del .28/10/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2018 con rateo 28/10/2016 – 31/12/2016 e successivi pagamenti semestrali al 30/06 e 31/12 di ogni anno.

Alla scadenza del 30/06/2018 la Contraente si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto, alle stesse condizioni economiche e normative in corso, per una ulteriore annualità previa adozione di apposito atto .

A tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di quattro mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla società a mezzo raccomandata, telefax o mail.

I premi di polizza verranno corrisposti come segue:

Premio di perfezionamento suddiviso come segue:		
1. Premio alla firma	28.10.2016 – 31.12.2016	€
2. Rateo dal	31.12.2016 – 30.06.2017	€
Prima rata semestrale	30.06.2017 – 31.12.2017	€
Seconda rata semestrale	31.12.2017 – 30.06.2018	€

Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente art. "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione", restando altresì inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 4 GESTIONE DELLA POLIZZA

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si

precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale

Art. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

Art. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 9 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 10 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Art. 13 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

Art. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 e ss.mm. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 16 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 17 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 18 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all'uopo preposto dal Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto conoscenza.

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C;.
- qualora tenuto a norme di Legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa

presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società;

- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine, ferma la facoltà dell'Assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali.

Art. 19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art. 20 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art. 21 PROSIEGUO ATTIVITÀ SENZA PERIZIA

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare da parte del Contraente/Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso allo stesso di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni.

Art. 22 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 23 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, di tutto il bene, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo soltanto il valore dell'area,
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte e Preziosi), il costo di rimpiazzo o riparazione dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

e che per Valore allo stato d'uso s'intende:

- per i Beni Immobili la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili,
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte e Preziosi), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili,

in caso di sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili di cui alle Partite 1 e 2 si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al Valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);

- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurati nella presente polizza;
- c) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla tabella [LSF], è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" vigenti al momento del sinistro e se il Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento d'indennità sarà complessivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi. A fronte dell'insufficienza del limite di indennizzo previsto in tale situazione, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF].

Per i danni derivanti da "Maggiori costi e Perdita di pigione", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):

- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori, Oggetti d'Arte e Preziosi) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 24 VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato Beni Immobili di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, per i quali il valore assicurato è pari al valore che i Beni avevano al momento del sinistro, la Società indennizzerà le spese necessarie:

- per il restauro od il ripristino delle cose assicurate danneggiate o parzialmente distrutte, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od il ripristino di dette cose;
- per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera,

con il limite, in ogni caso, del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, aumentato nell'ambito del massimale previsto al successivo art. "Differenziale Storico – Artistico".

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le cose danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 36 (trentasei) mesi dalla data del sinistro.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, senza quindi tenere conto dei costi relativi all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro.

In caso di sinistro l'ammontare del danno e della rispettiva indennità si determina secondo i criteri sopra stabiliti deducendo eventuali contributi erogati dalla Sovrintendenza ai beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica o privata e/o qualsivoglia benefattore.

Art. 25 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

In caso di danno ad un bene di particolare valore storico artistico, fermo quanto disciplinato al precedente articolo, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, a fronte dell'insufficienza del limite di indennizzo previsto per tale evento, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Art. 26 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI

Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;

per gli altri Valori il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento;

per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Art. 27 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo come A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene colpito dal sinistro stesso, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) defalcato dell'importo come B) 2).

Questa stima riguarda solo beni in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato) ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni del punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai sinistri.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 3), defalcato dell'importo come B) 4):

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad A) 1) – A) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

CONDIZIONE OPERANTE NEL CASO DI BENI ELETTRONICI ASSICURATI CON APPOSITA PARTITA (PARTITA N. 3).

La somma assicurata per la partita n. 3) - Beni Elettronici deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio ed oneri fiscali) di tutte le cose relative alla partita stessa.

Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per l'identificazione degli enti assicurati fanno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Art. 28 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa (archivi informatici).

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Art. 29 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 30 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ED ANTICIPI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila).

L'obbligo della Società viene in essere entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 1.500.000, 00, (un milione e mezzo) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che il bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione

della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri, con apposita documentazione, che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori la predetta documentazione con la massima sollecitudine.

Inoltre l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

Art. 31 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - b) Società controllanti, controllate e collegate, nonché proprie Fondazioni;
 - c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 32 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 33 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;

- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di sinistro, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]

L'assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.

Tra le "attività e competenze istituzionali" del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza.

BENI ASSICURATI [BA]

Come qui di seguito definiti, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". Sono quindi assicurati:

BENI IMMOBILI

come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, prevalentemente in materiale incombustibile, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e quant'altro di impiantistica sia parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, palloni pressostatici e tensostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi.

Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, prevalentemente in materiale incombustibile, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, moquette, mosaici.

Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il premio di polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.

CONTENUTO:

A) BENI MOBILI

come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, **Statue**, Valori, Beni Elettronici, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA di proprietà e/o in custodia al Contraente per obblighi di legge.

B) BENI ELETTRONICI

come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d'uso e simili, i Supporti Dati e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.

C) BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE

come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

D) SUPPORTI DATI

come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

SOMME ASSICURATE

Partita n.	Beni Assicurati a Valore Intero	Somme assicurate €
1	Beni Immobili	480.000.000,00
1a	Beni Immobili di particolare interesse storico artistico	250.000.000,00
2	Contenuto (Beni Mobili, Beni Elettronici, Beni Elettronici ad impiego mobile e Supporti Dati)	54.000.000,00
3	Beni Elettronici	6.000.000,00

CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio è determinato dall'applicazione alle somme assicurate dei tassi per mille lordi sotto indicati, per il periodo di assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, si procederà al calcolo del premio di regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

Partita n.	Beni Assicurati	Somme assicurate €	Tasso lordo	Premio annuo Lordo €
1	Beni Immobili	480.000.000,00	... ‰	
1a	Beni Immobili di particolare interesse storico artistico	250.000.000,00	... ‰	
2	Contenuto (escluso quanto assicurato alla part. Beni Elettronici)	54.000.000,00	... ‰	
3	Beni Elettronici	6.000.000,00	... ‰	
Totale premio annuo lordo				€ ...

AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

E' convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda € 5.000.000,00 per ogni singola acquisizione. In questo caso il limite d'indennizzo per le garanzie terremoto, inondazioni e alluvioni viene stabilito in euro 1.000.000,00 ferme restando le applicazioni delle franchigie e degli scoperti di cui alla tabella [LSF]. Qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 3 (tre) mesi da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente/Assicurato ne venga a conoscenza.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare a partire dalle scadenze anniversary successive all'effetto del contratto. Contestualmente la Società provvederà anche alla regolazione del premio per quei beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di polizza sono state automaticamente estese.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:

- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio;
- appendice di regolazione del premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dalla Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.

Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

L'eventuale rimborso a favore della Contraente dovrà essere versato, dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell'appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio.

FORMA DELLA COPERTURA

Partite	Forma di garanzia	Clausola applicata per determinazione del danno
Beni Immobili		VALORE A NUOVO
	A VALORE INTERO	
Beni Immobili di particolare interesse storico - artistico		VALORE A NUOVO COMPRESO DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO
	A VALORE INTERO	
Contenuto (Beni Mobili, Beni Elettronici, Beni Elettronici ad impiego mobile e Supporti Dati)		COSTO DI RIMPIAZZO
	A VALORE INTERO	
	Salvo quanto previsto all'art. 2 sezione [RI]	
Beni Elettronici (se assicurati con apposita partita)		COSTO DI RIMPIAZZO
	A VALORE INTERO	

RISCHI INDENNIZZABILI [RI]

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o Beneficiario, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'assicurazione che abbiano colpito le Cose assicurate.

La Società risponde altresì delle/degli/dei:

1.1 GUASTI

causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

1.2 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE,

smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza dell'importo di cui alla tabella [LSF] per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.

1.3 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE

dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo di cui alla tabella [LSF]. per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.

1.4 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE - ACQUA CONDOTTA

di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di acqua od altri fluidi, a seguito di rottura accidentale dei predetti impianti (danni da acqua condotta)..

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, dell'importo di cui alla tabella [LSF].

1.5 COSTI PER IL COLLAUDO

e per le prove di idoneità e controllo sui Beni assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo di cui alla tabella [LSF].

1.6 ONERI DI URBANIZZAZIONE

e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di

ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, dell'importo di cui alla tabella [LSF].

1.7 SPESE PER ONORARI

di progettisti, ingegneri, architetti e consulenti in genere, effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate. Sono comprese le spese per le società di revisione che il Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente a quanto previsto in polizza nonché la quota parte a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

La Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" e fino alla concorrenza dell'importo previsto nella tabella [LSF].

1.8 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli Oggetti d'Arte.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell'importo di cui alla tabella [LSF].

1.9 SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a Supporti Dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza..

Fermo quanto previsto al precedente Art. "Determinazione del danno per i Supporti Dati", in nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare, per sinistro e per periodo di assicurazione, importo superiore a quanto previsto nella tabella [LSF].

1.10 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)

che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF] e ciò senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente art. 30 – Assicurazione parziale - delle Norme Operanti in Caso di Sinistro e fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale di cui sopra e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.

La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi, per sinistro e per periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell'Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

Il Contraente o l'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

1.11 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI

Maggiori costi: la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione ed il mantenimento dei servizi per lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La Società risarcirà dette spese senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, La Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza, per sinistro e per periodo di assicurazione, dell'importo previsto nella tabella [LSF].

Perdita pigioni: in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà, fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella [LSF] per sinistro e per anno, quella

parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Art. 2 FURTO , RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO

a) Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di **furto** (come definito dall'articolo 624 del C.P.) la Società ne risponde:

- per il contenuto assicurato posto nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi:
- violandone le difese poste a tutela dei Beni assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi,

sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, di una somma pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

- per il contenuto posto nei locali di Beni Immobili e senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto a), sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, di una somma pari a quanto previsto nella tabella [LSF] per sinistro e per ogni periodo di assicurazione (furto senza scasso).
- La Società risponde anche del furto commesso da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei mezzi di custodia ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

b) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di rapina (sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia), scippo ed estorsione (l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze) dei Beni assicurati, la Società ne risponde a condizione che la stessa sia avvenuta nei locali di Beni Immobili contenenti i Beni assicurati quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per rapina dei Beni assicurati, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

- c) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di furto e rapina e scippo (come sopra definita) di Valori ed Oggetti d'Arte affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei locali di Beni Immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, sino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella [LSF]. La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00.
- d) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di furto con destrezza del Contenuto posto nell'interno dei locali e commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza, con l'applicazione della franchigia prevista nella tabella [LSF]. Deve intendersi furto con destrezza il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.

Sono altresì parificati a tali perdite di furto e rapina dei beni assicurati i danni, i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli.

La Società non pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i beni assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i beni assicurati, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Resta convenuto che relativamente ai danni, direttamente verificatesi, di furto, rapina e scippo di Valori, la Società non pagherà, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, rispettivamente somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni, direttamente verificatesi, di furto, rapina e scippo di cui sopra la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

In caso di sinistro la Somma Assicurata per il Furto, Rapina ed Estorsione ed relativi Limiti di Indennizzo, si intenderanno ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Resta inteso che le somme assicurate ed i limiti di indennizzo si intenderanno reintegrati subordinatamente alla richiesta di reintegro esperita dal Contraente/Assicurato ed alla relativa accettazione da parte della Società. Il reintegro in tale caso decorrerà far tempo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà accettato le condizioni di reintegro rilasciate dalla Società; dalla parte di somma così reintegrata saranno comunque esclusi i beni in rame. Il pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di premio deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione dell'appendice di aumento relativa al reintegro.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ESCLUSIONI [E]

Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.

a) SONO ESCLUSI I DANNI

anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi

a1) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine,

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

a2) dovuti a o causati da:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente Articolo Maggiori Costi e Perdita Pigioni;
- trasporto di Beni Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dell'Assicurato;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili;
- relativamente ai Beni Elettronici, variazione di tensione nella rete a monte degli enti; detti danni sono invece indennizzabili a condizione che i predetti enti siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

b) SONO ESCLUSI I DANNI

b1) di:

- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita, per quest'ultima limitatamente ai dipendenti;
- estorsione malversazione o concussione; per estorsione, fatto salvo quanto previsto nella parte Furto, Rapina ed Estorsione dei Rischi Indennizzabili:

- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili e fatto salvo il limite di indennizzo previsto nella tabella [LSF] per imbrattamento muri;

b2) dovuti a o causati da:

- lavori di costruzione, modifica, trasformazione di fabbricati, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili;
- assestamento, contrazioni o espansioni dilatazioni o crollo di impianti, reazioni termiche;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

c) SONO ESCLUSI I DANNI SALVO CHE SIANO DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI

dovuti a o causati da:

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione – Fenomeno Elettrico, Beni in refrigerazione
- virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- inquinamento e/o contaminazione ambientale ;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

d) SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A.;
- aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel; sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed animali in genere, tranne che se assicurati con apposita partita;
- i beni elettronici in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- i Beni Mobili caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi, i Beni Mobili posti all'aperto, recinti, cancelli baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto, serbatoi, gru, cavi aerei, antenne e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti, (salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione);
- i tubi e le valvole, nonché le lampade ed altre fonti di luce afferenti i Beni Elettronici, salvo che i danni siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate
- gli Oggetti d'Arte e Preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 50.000,00 o qualora assicurati con specifiche polizze;
- le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro e/o dall'area di pertinenza delle costruzioni;
- i furti dei beni in rame riposti al di fuori dei locali dei Beni Immobili;
- i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni,
- I danni da Furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratta di abitazioni, incustoditi.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia frontale prevista nella tabella [LSF].

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più Scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 1 TERREMOTO

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di terremoto, intendendosi per tale fenomeno tellurico il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.

Relativamente a tali danni in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 2 INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Inondazioni, Alluvioni o Allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

La Società non risponde dei danni subiti dai Beni Mobili, situati in locali interrati di Beni Immobili, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Art. 3 EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:

- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

Si intendono escluse dalla garanzia i seguenti Beni Mobili:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

Art. 4 GRANDINE (SU FRAGILI)

A parziale deroga di quanto previsto al precedente Art. 3, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].

Art. 5 SOVRACCARICO NEVE

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 6 GELO E GHIACCIO

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 7 EVENTI SOCIO POLITICI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 8 TERRORISMO SABOTAGGIO

Premesso che per Terrorismo Sabotaggio si intende qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico, ciò premesso:

- la Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 9 COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni assicurati la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 10 FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed a Beni Elettronici, indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 11 BENI IN REFRIGERAZIONE

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 12 CEDIMENTO, FRANAMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]

Art. 1 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Qualora La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.

Art. 2 DEROGA ALL' ASSICURAZIONE PARZIALE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, a parziale deroga dell'Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento).

Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art. 3 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI, BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE E SUPPORTI DATI

La Società indennizza i danni, comprese rotture accidentali, ai Beni Elettronici e Supporti Dati previa detrazione, per singolo sinistro, della una franchigia prevista nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettronici ad Impiego Mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

In nessun caso la Società, relativamente ai Beni Elettronici, pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo maggiore della somma assicurata alla partita n.3.

Art. 4 PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE

I danni ai Beni Assicurati, avvenuti in corso di occupazione non militare di Beni Immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi. Tale estensione di garanzie è prestata per il periodo temporale di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione.

Art. 5 PRECISAZIONE BENI IMMOBILI VUOTI ED INOCCUPATI

Limitatamente ai Beni Immobili vuoti e inoccupati, intendendosi per tali quelli rimasti vuoti ed inoccupati per almeno 90 gg consecutivi, si prende atto che verranno indennizzati **solo** i danni da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta-aerei.

Art. 6 PRECISAZIONE DISCARICHE, SMALTIMENTO RIFIUTI ED INCENERITORE ED ENERGY

Si precisa che i beni immobili e beni mobili di discariche, inceneritori, trattamento rifiuti e generazione di energia elettrica, nonché beni mobili rientranti nella definizione di "rifiuto" e qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportata alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 devono intendersi esclusi dalla presente polizza.

Art. 7 PRECISAZIONE LASTRE DI VETRO E DI CRISTALLO

Si precisa che il limite previsto nella tabella [LSF] si riferisce esclusivamente a danni derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, di lastre di vetro, cristallo e specchi pertinenti ai fabbricati assicurati, installati e situati sia all'interno che all'esterno degli stessi, quali pareti, vetrate, pannelli, verande, ma comunque non facenti parte della struttura portante del fabbricato stesso. Sono comprese le rotture verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti. Detto limite non deve intendersi operante per danni subiti da Beni Immobili costituiti da facciate continue in vetro e/o facciate strutturali vetrate.

Art. 8 DISPOSIZIONE FINALE

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 9 CLAUSOLA DI RACCORDO (VALIDA SOLO IN CASO DI EMISSIONE DI DUE CONTRATTI SEPARATI)

Nel caso in cui per motivi amministrativi venisse emesso contratto separato a copertura della partita "Fabbricati storici vincolati" si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico: applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

I valori sono espressi in **Euro**.

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro €	Limiti d'indennizzo
Per periodo di assicurazione	=	=	50.000.000
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato		2.500 per sinistro	
Spese necessarie per demolire, smantellare ecc	nessuno	2.500	1.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc	nessuno	2.500	200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con limite di 50.000 per rifiuti tossico nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.
Spese di ricerca e riparazione di rotture e guasti e danni da acqua condotta	nessuno	500	200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione, con il limite 50.000 pe spese ricerca guasto
Costi per il collaudo	nessuno	2.500	100.000 per sinistro
Oneri di urbanizzazione	nessuno	2.500	200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese per Onorari vari e spese per Periti, Ing., Arch	nessuno	nessuna	250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Costi ricostruzione archivi non informatici	nessuno	2.500	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Somme dovute a Terzi Ricorso Terzi	nessuno	nessuna	7.500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni Mobili presso terzi	nessuno	2.500	50.000 per sinistro ed € 300.000 per periodo di assicurazione
Lastre di Vetro e Cristallo	nessuno	250	2.500 per lastra 50.000 per sinistro e per

			periodo di assicurazione
Maggiori costi – Perdita pigioni	nessuno	2.500	250.000 per sinistro e per periodo di assic., con limite 50.000 per perdita pigioni
Differenziale Storico-Artistico	nessuno	2.500	3.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Differenziale NTC Norme tecniche costruzioni (antisism. e sovracc. neve)	nessuno	2.500	250.000 per sinistro e periodo di assicurazione in polizza
Oggetti d'Arte	nessuno	2.500	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Preziosi	nessuno	2.500	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Movimentazione interna – carico e scarico	nessuno	2.500	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese di rimozione e ricollocamento	nessuno	2.500	250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terremoto	Scoperto 10%	Minimo di € 25.000	50% S.A. per evento, max 10.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.
Inondazioni, alluvioni	Scoperto 10%	Minimo di € 25.000	50% S.A. per evento, max 10.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.
Cedimento, franamento, smottamento	Scoperto 10%	Minimo di € 10.000,00	500.000,00
Allagamenti	nessuno	2.500	1.000.000
Eventi atmosferici	Scoperto 10%	Minimo di € 15.000	50% S.A. per evento, max 5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.
Grandine su fragili	nessuno	2.500	150.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Sovraccarico neve	Sc. 10%	Minimo di € 10.000	5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Intasamento gronde e pluviali	nessuno	2.500	50.000 per sinistro e 250.000 per periodo di assicurazione
Gelo e Ghiaccio	nessuno	2.500	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri	Sc. 10%	Minimo di € 2.500	5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Imbrattamento muri	nessuno	2.500	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terrorismo sabotaggio	Sc. 10%	Minimo di € 5.000	10.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Crollo e collasso strutturale di fabbricati e fondamenta	Sc. 10%	Minimo di € 10.000	500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Fenomeno elettrico	nessuno	500	100.000 per sinistro e 200.000 per periodo di assicurazione
Beni in refrigerazione	nessuno	2.500	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Smottamento, cedimento e franamento del terreno	Sc. 10%	Minimo di € 10.000	500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Furto Rapina Estorsione Scippo	Nessuno	1.500	250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione, per Rame il limite viene ridotto a 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo
Furto senza scasso	Nessuno	1.500	20.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Portavalori	nessuno	500	5.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Furto con destrezza di Contenuto	Nessuno	1.000	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Guasti ed atti vandalici ladri	nessuno	500	150.000
Valori in cassetti e registratori di cassa	nessuno	1.500	15.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori e Preziosi contenuti nei mezzi di custodia	Nessuno	1.000	30.000

Beni Elettronici opzione somma assicurata	nessuno	1.500	Vedi Partita 3)
Beni elettronici ad impegno mobile	nessuno	500	12.000 per sinistro e 30.000 per periodo di assicurazione
Supporti Dati	nessuno	1.500	30.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Conduttori esterni		2.500	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.